

N. R.G. 11600/2024



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Lavoro

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice dott. Giorgio Mariani,

visti gli atti della causa n. r.g. **11600/2024**, pendente

tra

FASANO EMILIANO

RICORRENTE/I

e

MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO

RESISTENTE/I

letto il ricorso:

Visto l'art. 415 c.p.c., fissa per la discussione della causa l'udienza del 04/02/2025 alle ore 09:00 ,

letti gli artt. 127, terzo comma, e 127 *bis* c.p.c.;

letto l'art. 2 del *Provvedimento* del DGSIA pubblicato il 20 marzo 2020, che consente le udienze *a remoto* attraverso il programma *Teams*; lette le linee guida approvate dal CSM il 26 marzo 2020;

DISPONE

che l'udienza abbia svolgimento mediante **collegamento a remoto** con il seguente link:

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:z3kv2sfslJNQlusAvKzYMq0NEDLj0T9Uc6W19qHS3201@thread.tacv2/1728480180806?context=%7B%22Tid%22:%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22,%22Oid%22:%2264c3c478-9be4-4b9c-8fd1-a71057167120%22%7D>

In caso di notifica via PEC, il giudice dispone che la parte ricorrente curi, entro il giorno prima dell'udienza sopra fissata, la trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute di cui all'art. 3-bis, comma 3, l. 53/1994 (in formato **.eml** o **.msg**), nonché della copia dell'atto notificato, inserendo l'atto notificato e la relata di notifica all'interno della busta telematica e, come **allegati**, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa al destinatario della notificazione;

dispone che la parte ricorrente depositi in udienza stralcio del **registro INI-PEC** contenente l'indirizzo pec del destinatario della notifica, estratto alla data della notifica del ricorso.

rigetta la richiesta di notificazione *ex art. 151 c.p.c.*, formulata per la pubblicazione del ricorso sul sito Internet della Amministrazione convenuta e per la sonda notifica all'avvocatura dello Stato.



Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza “*in tema di notificazioni autorizzate dal giudice ai sensi dell’art. 151 cod. proc. civ., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell’atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Ne consegue che è giuridicamente inesistente la notificazione a mezzo "fax" in quanto, difettando in tale caso la prova della consegna dell’atto e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario, essa esorbita dallo schema legale previsto dagli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ tale forma di notificazione*” (cfr. Cass. , Sentenza n. 13868 del 24/09/2002 ; SU, Sentenza n. 14570 del 22/06/2007; Sentenza n. 4319 del 25/03/2003).

Sulla base di tali principi, occorre osservare come la pubblicazione sul sito Internet dell’Amministrazione convenuta non garantisca sufficientemente il diritto di difesa dei controinteressati, considerato come non ci si possa aspettare o ritenere dovuta, ragionevolmente, un abituale e doverosa lettura di tale sito *internet* da parte degli insegnanti inclusi nelle graduatorie di cui si tratta, mentre, per legge, è prevista per tali casi e può costituire un’adeguata forma di pubblicità la notificazione per pubblici proclami di cui all’articolo 150 c.p.c..

Nel bilanciamento, perciò, tra le esigenze di celerità attoree e il diritto di difesa dei controinteressati (anche per una elementare cautela nei confronti della conservazione della pronunzia, quanto alla regolarità del contraddittorio, nei successivi gradi del giudizio), appare, dunque, da far prevalere quest’ultimo, rigettandosi, pertanto, la richiesta per la notificazione sul sito *Internet ex art. 151 c.p.c.*;

ordina pertanto la **notifica del ricorso e del presente decreto ex art. 150 c.p.c.** (notifica per pubblici proclami);

rilevato che, quanto all’istanza cautelare *ex art. 700 c.p.c.* incorporata nel ricorso, (anche a voler dare integralmente accesso alla questione del *fumus*) manca certamente il *periculum in mora*, dal ricorrente qualificato come “ridotte possibilità di ottenere l’assegnazione di un posto di lavoro” (p. s.n., ma n. 6);

che il *periculum* deve consistere nel fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un *pregiudizio imminente e irreparabile*, e detta irreparabilità non può essere identificata con elementi del tutto generici o con un semplice rinvio ad un precedente di merito (del Tribunale di Messina);

P.Q.M.

rigetta l’istanza in via d’urgenza.

Milano, 9 ottobre 2024

Il Giudice
dott. Giorgio Mariani

